

ItaliaOggi

Numero 277, pag. 56 del 22/11/2007

Autore: di Antonio Ciccia

Esercizio abusivo, i giudici valutano in due tempi

Analisi della recente sentenza della Cassazione sugli atti tipici

La valutazione dell'esercizio abusivo della professione si fa in due tempi. Prima si valuta se l'atto è tipico o riservato di una professione. Se la risposta è affermativa non è necessario procedere a una verifica dell'abitudine della condotta (basta un solo atto per essere sanzionati). Se invece l'atto è caratteristico, ma non tipico o riservato a una professione, allora la continuità della condotta è presupposto della punibilità. Non si discosta da questi canoni la sentenza della cassazione n. 42790/2007, che ha bocciato l'assoluzione di un anziano signore, il quale, non iscritto all'albo dei ragionieri, ha redatto una relazione da presentare al curatore fallimentare (si veda ItaliaOggi di ieri).

L'imputato non è stato condannato, ma la sua posizione dovrà essere rivista, perché l'assoluzione in primo grado è stata giudicata piuttosto sbrigativa.

Il tribunale, infatti, si è limitato a valutare l'episodicità dell'attività, ma non ha considerato se la stessa rientrasse tra gli atti tipici e quindi riservati della professione di ragioniere. Il nodo sta dunque nella tipicità o meno degli atti; tipicità che nelle sentenze della cassazione, molto spesso è sinonimo di riserva. Se l'atto è tipico allora ne basta uno per incorrere nella sanzione penale. E non conta neppure la gratuità della prestazione o il consenso del destinatario.

In sostanza la giurisprudenza della cassazione distingue gli atti «tipici» (o «propri», o «riservati»), il cui compimento è riservato ai soli soggetti abilitati, dagli atti «relativamente liberi», i quali, pur essendo caratteristici della professione, possono tuttavia essere compiuti, occasionalmente e gratuitamente, anche da soggetti non abilitati.

Nel primo caso la cassazione ritiene che costituisca reato il compimento anche di un solo atto del primo tipo; con riguardo agli atti caratteristici, il reato sussiste solo quando essi siano abituali e retribuiti.

La valutazione della tipicità o della riserva è atto propriamente interpretativo, basato sulla lettura delle norme delle leggi professionali. E a questo scopo (con riferimento ai ragionieri) la sentenza in esame richiama il dpr 1068 del 1953, che all'articolo 1 detta l'elenco delle attività tipiche e quindi riservate.

Da un punto di vista semantico la tipicità di una attività non comprende automaticamente la riserva della stessa a favore di un gruppo professionale, anche se le sentenze penali finiscono per far coincidere i due concetti. E la sentenza in commento appare in linea con l'orientamento rigorista, non univoco. Anzi per la verità sulle attività caratteristiche (ma non tipiche o riservate) si fronteggiano l'orientamento più morbido (che esclude dall'ambito della rilevanza penale) e l'orientamento punitivo.

Così per esempio si rinvengono sentenze nelle quali si afferma chiaramente che sulla base dall'art. 1 del dpr 1067/ 1953, sono estranee al contenuto tipico della professione di commercialista la compilazione delle dichiarazioni di imposta e le attività rimesse agli amministratori di società commerciali, come la redazione dei bilanci (Cassazione penale , sez. V, 17 ottobre 2001 , n. 41142). O anche che non commette il reato di abusivo esercizio della professione di avvocato il soggetto che rediga una relazione di consulenza, in quanto la consulenza non rientra tra gli atti tipici per i quali occorre una speciale abilitazione, ma è un'attività relativamente libera, solo strumentalmente connessa con la professione forense (Cassazione penale , sez. VI, 11 marzo 2003 , n. 17921). Quello che conta è, dunque, la legge professionale a monte, la quale dovrebbe stabilire nella maniera più precisa possibile quali sono gli atti riservati ai soggetti la cui abilitazione sia stata accertata con l'apposito esame. Altrimenti a ritagliare le competenze dei professionisti saranno le sentenze dei giudici, caso per caso.